

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

41° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 9 MAGGIO 1989

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente BOMPIANI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme in materia di borse di studio universitarie» (1643)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 5, 6
BOGGIO (DC), relatore alla Commissione	2
RUBERTI, ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica	6

I lavori hanno inizio alle ore 11,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE:

«Norme in materia di borse di studio universitarie» (1643)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme in materia di borse di studio universitarie».

Prego il relatore, senatore Boggio, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BOGGIO, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge n. 1643, d'iniziativa governativa, disciplina in modo organico il conferimento di borse di studio universitarie per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero.

L'articolo 1 stabilisce che le università e gli istituti di istruzione universitaria conferiscono le predette borse di studio.

L'articolo 2 stabilisce che le borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione sono assegnate con un decreto del rettore sulla base delle graduatorie di merito formate in occasione degli esami di ammissione e fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. Il decreto del rettore sulla base delle graduatorie è lo stesso atto che viene previsto nel disegno di legge n. 1198 d'iniziativa parlamentare, al nostro esame in sede referente.

L'articolo 3 fa riferimento alle borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca; restano ferme le disposizioni dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del luglio 1980. Nulla, quindi, viene innovato in materia e si fa slittare l'esame della problematica connessa ai dottorati all'approvazione della nuova disciplina sul dottorato di ricerca attualmente oggetto di attenzione e di studio, come era stato previsto al momento stesso della istituzione dei dottorati di ricerca, che sono ancora in una fase sperimentale.

Le borse di studio per l'attività di ricerca post-dottorato, di cui all'articolo 4, sono conferite dalle università a laureati in possesso del titolo di dottore di ricerca che non abbiano superato i 35 anni (è previsto quindi un limite di età). Si stabilisce che il conferimento avviene per aree disciplinari corrispondenti ai comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale (CUN), determinate dal senato accademico tenuto conto dei corsi di dottorato di ricerca conclusi. Si intende con ciò specificare che se il corso di dottorato di ricerca concluso non è congruente con la ricerca che viene avviata, non possono essere istituite borse di studio. Si tratta di una questione controversa, perchè vi sono discipline che possono avere diversi punti di contatto; in ogni caso, il provvedimento potrà essere interpretato saggiamente.

Al comma 2 dell'articolo 4 si dice che le modalità di conferimento di queste borse di studio sono stabilite, previa deliberazione del senato accademico, con decreto del rettore; si ribadisce quindi nuovamente l'autonomia delle università e si fa riferimento ancora alla deliberazione del senato accademico, deliberazione che è obbligatoria e vincolante, a cui il rettore dà esecuzione con un proprio decreto.

Al comma 3 dell'articolo 4 si stabilisce la composizione delle commissioni giudicatrici: ne fanno parte professori straordinari, ordinari ed associati, e sono presiedute da un professore ordinario. È significativa la presenza, in tali commissioni, di professori straordinari; non si tratta certo di una novità, ma tale presenza viene, comunque, ribadita.

Al comma 4 dell'articolo 4 si stabilisce che i borsisti possono partecipare anche a progetti di ricerca svolti all'estero presso enti di ricerca o università; e al comma 5 viene disposto che le borse di studio abbiano durata biennale e non siano rinnovabili. Questo è certo un altro punto significativo del provvedimento, perchè evidentemente non si vuol costituire una sorta di categoria di borsisti che, eccedendo il biennio, possano avanzare richieste di inquadramento in qualche livello universitario.

L'articolo 5 disciplina la materia delle borse di studio per il perfezionamento all'estero. Al primo comma si fa riferimento alle aree disciplinari corrispondenti ai comitati consultivi del CUN, e al secondo comma si dispone che al concorso, per titoli ed esami, sono ammessi laureati di età non superiore ai 29 anni che documentino un impegno formale di attività di perfezionamento presso istituzioni estere di livello universitario. La differenza tra il limite di età fissato all'articolo 4 e questo fissato all'articolo 5 si spiega con il fatto che mentre l'articolo 4 si riferisce a persone che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, l'articolo 5 fa invece riferimento a semplici laureati.

Il concorso è riservato a laureati che documentino un impegno formale di attività di perfezionamento presso istituzioni estere di livello universitario. A proposito della documentazione dell'impegno formale ritengo che sia necessario un chiarimento: ad esempio, bisogna chiarire se questo impegno formale può identificarsi con un impegno precedentemente assunto presso quelle stesse istituzioni universitarie estere. Su tale materia potrebbe nel futuro sorgere un contenzioso; dobbiamo perciò chiarire se il comma deve essere inteso in senso restrittivo oppure in senso onnicomprensivo. Un'interpretazione restrittiva implica l'esistenza di un contratto formale che il laureato ha già stretto con le istituzioni estere.

A mio parere questa è l'interpretazione più logica: la borsa di studio è prevista soltanto in relazione a necessità già esistenti; perciò un contratto formale, e quindi un impegno formale con le istituzioni di perfezionamento estero di livello universitario deve già essere stato assunto. Certamente però potrebbero riscontrarsi anche impegni non formalizzati: è quindi indispensabile procedere ad un approfondimento.

Successivamente l'articolo 5 del disegno di legge al nostro esame stabilisce che le modalità per lo svolgimento del concorso e per l'attribuzione delle borse sono state stabilite con decreto del rettore, previa deliberazione del senato accademico. Quindi anche in questo caso vi è stata l'esclusione del Ministero della pubblica istruzione: infatti l'organo deliberante è il senato accademico. Tale disposizione ci conferma la pienezza dell'autonomia universitaria.

L'ultimo comma dell'articolo 5 stabilisce che le Commissioni giudicatrici devono essere composte da professori straordinari, ordinari ed associati e presiedute da un professore ordinario.

L'articolo 6 del provvedimento reca il titolo «Norme comuni», cioè tratta del regolamento per l'attribuzione delle borse di studio. Tale articolo, sicuramente di notevole rilievo ai fini dell'efficacia del provvedimento, non reca in sé grosse innovazioni. Non ritengo quindi che sia necessario approfondire il suo contenuto.

L'articolo 7 del disegno di legge fa riferimento al finanziamento delle borse di studio. Il comma 1 dell'articolo 7 stabilisce che fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia delle università, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il CUN, provvede a ripartire tra le università l'apposito stanziamento per il bilancio per la parte non destinata alle borse di studio in relazione a quanto previsto dall'articolo 3. Anche nei commi successivi si afferma il pieno regime autonomistico delle università, ma fino a questo momento non è stata approvata una legge di attuazione, perciò bisogna fare riferimento al piano universitario nazionale, altrimenti rischiamo di trovarci dinanzi a «gemmazioni» che non hanno alcun fondamento giuridico. In questo momento stiamo deliberando su una materia che interessa l'autonomia universitaria quando lo stesso concetto di autonomia ancora non è stato chiarito.

Ritengo perciò che l'articolo 7 del provvedimento sia fondamentale per sostenere l'autonomia universitaria in questa fase transitoria.

Come ho già detto, l'articolo 7 prevede che il Ministro della pubblica istruzione - all'epoca della presentazione del disegno di legge il Ministro dell'università era *in fieri* - sentito il CUN, provvede a ripartire tra le università l'apposito stanziamento di bilancio per la parte non destinata alle borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca in relazione a quanto previsto dall'articolo 3. Il previo parere del CUN non so se abbia un effettivo valore poichè attualmente tale materia rientra interamente nelle competenze ministeriali. Anche a tale proposito sarà opportuno avere alcuni chiarimenti o, quanto meno, sarà opportuno precisare se il parere del CUN dovrà essere richiesto fino all'entrata in vigore della riforma. Ritengo comunque indispensabile un chiarimento del Ministro.

Le università possono integrare il fondo destinato alle borse di studio con finanziamenti sufficienti alla corresponsione delle borse per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni o convenzioni con enti o privati. Infatti non è raro che privati ed istituti bancari erogino finanziamenti ad enti di varia natura. Ritengo che sia molto opportuno richiamare questa realtà nell'articolo 7 del provvedimento.

Il comma 3 di questo stesso articolo prevede che il consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del bilancio, ripartisce in distinti capitoli, su parere del senato accademico, i fondi da destinare annualmente alle diverse borse di studio di cui all'articolo 1. Tale comma è molto significativo perchè distingue chiaramente i compiti del senato accademico dai compiti del consiglio di amministrazione. Le assegnazioni delle borse di studio sono deliberate dal senato accademico; nella formazione del bilancio la competenza è chiaramente e giustamente attribuita al consiglio di amministrazione che, all'entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia dell'università, avrà un valore ancora più importante di quello che già oggi possiede.

Il comma 4 dispone che il senato accademico, tenuto conto dei fondi disponibili in bilancio per ciascuno degli interventi di cui al comma 3, determina il numero e l'ammontare delle borse di studio, sentiti gli organi collegiali delle strutture didattiche e scientifiche interessate. Evidentemente, come spesso accade, si risconterà una pressante richiesta da parte di tutte le strutture che compongono una determinata università per ottenere il conferimento delle borse di studio.

La competenza a dirimere le vertenze, o quanto meno a ratificare gli accordi intervenuti fra le varie strutture, spetta al senato accademico.

Il comma 5 stabilisce che le università devono comunque destinare una quota, non inferiore al 25 per cento dei fondi complessivamente destinati alle borse di studio, per le attività di perfezionamento all'estero. Questa quota del 25 per cento dimostra che il Governo, nel predisporre il disegno di legge al nostro esame, ha dato particolare importanza alle borse di studio per la ricerca all'estero.

Il comma 6 stabilisce che per il conferimento delle borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato, anche all'estero, le università possono utilizzare, nei limiti del 10 per cento, le risorse finanziarie ad esse assegnate per il finanziamento della ricerca universitaria. Quindi viene messo in particolare evidenza il post-dottorato prevedendo per esso una quota non superiore al 10 per cento, fermo restando, anche se non viene specificato, che le borse di studio non potranno ovviamente eccedere il biennio di fruizione.

L'articolo 8 del disegno di legge in discussione abroga tutte le norme in contrasto con le disposizioni del provvedimento stesso.

Il disegno di legge è fortemente innovativo rispetto alle attuali norme - il presidente Bompiani, che conosce bene questa materia, è senz'altro d'accordo con me - e tende a risolvere i problemi delle università che spesso non hanno la possibilità di soddisfare tempestivamente le esigenze relative alle borse di studio. Tiene conto delle necessità dei ricercatori, degli specializzandi, che finalmente potranno fare assegnamento su questi nuovi incentivi che in qualche misura costituiranno il loro stipendio: anche se questo termine è assolutamente estraneo alla materia ha di fatto un suo significato, perchè le borse di studio spesso costituiscono per i giovani un mezzo per potersi mantenere agli studi.

Per tutti questi motivi che richiamo all'attenzione della Commissione, raccomando l'approvazione del disegno di legge, sia pure con i perfezionamenti che dal dibattito potranno eventualmente emergere.

PRESIDENTE. Nel ringraziare il senatore Boggio per la puntuale relazione, vorrei ricordare ai commissari la parziale connessione che unisce il provvedimento in discussione al disegno di legge n. 1198 che abbiamo esaminato in sede referente e per il quale abbiamo chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

RUBERTI, *ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* Ritengo che, come ha sottolineato il presidente Bompiani, il decentramento della gestione delle borse di studio, nel quadro dell'autonomia che stiamo realizzando per le università, sia particolarmente utile.

Il relatore ha in realtà chiaramente illustrato i punti essenziali del provvedimento. Io vorrei fare alcune precisazioni ulteriori. Una innovazione

rilevante rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 è quella di non legare le borse di studio soltanto al conseguimento di un titolo, come purtroppo è avvenuto finora: le borse di studio si davano solo per specializzazioni oppure per il dottorato, cioè per seguire ulteriori corsi di studio dopo la laurea. La scelta che viene ora proposta è innovativa rispetto al passato e prevede borse anche per attività di ricerca. Viene previsto che possono essere assegnate solo a coloro che hanno conseguito il dottorato, perchè ci si ispira alla convinzione che il dottorato è la via principale per accedere al sistema università-ricerca. Si tratta, pertanto, di una scelta di fondo, in quanto avrebbe anche potuto essere seguita l'idea di concedere le borse di studio per la ricerca senza porre il vincolo del dottorato.

Il senatore Boggio ha giustamente messo in evidenza che vi è una spinta verso l'internazionalizzazione, attraverso la destinazione di una rilevante quota dell'iniziativa ai perfezionamenti all'estero: si tratta del 25 per cento dei fondi messi a disposizione.

Desidero, inoltre, richiamare l'attenzione della Commissione sul comma 6 dell'articolo 7, che consente alle università di utilizzare per la ricerca post-dottorato fino al 10 per cento delle assegnazioni loro destinate per la ricerca universitaria.

Il disegno di legge in esame si ispira, onorevoli senatori, ad un ampio concetto di autonomia: infatti, non vi sono vincoli operativi per le borse di studio, non vi sono particolari esigenze di valutazione in sede nazionale; vi sono semplicemente vincoli di indirizzo come è giusto che vi siano e riguardano il ruolo del senato accademico e del consiglio di amministrazione, con la riserva delle decisioni di tipo scientifico al senato accademico.

Desidererei fare una precisazione per quanto riguarda l'articolo 7: fino alla data dell'entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia delle università, ritengo che debba essere il CUN l'organo nazionale competente ad esprimere il parere sullo stanziamento di bilancio. In futuro, per i trasferimenti di risorse alle università, non vi sarà più una pluralità di capitoli specifici; vi saranno tre grandi capitoli, quelli delle spese per il personale, dei contributi per la ricerca e per il funzionamento, e rientrerà nell'autonomia di bilancio degli atenei decidere quale quota assegnare alle borse di studio.

Si tratta, pertanto, di un articolo transitorio.

Ho voluto fornire, signor Presidente, alcuni chiarimenti che penso possano essere utili alla Commissione nell'esame di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per i chiarimenti che ci ha dato.

Credo che sia utilissimo, onorevoli senatori, questo metodo di integrare subito la relazione da parte del Governo con ulteriori precisazioni.

A questo punto ritengo opportuno un rinvio.

Poichè non si fanno osservazioni il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO